

*Bollo secondo
tariffa vigente*

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ARREDO
FUNEBRE TOMBE A TERRA**

Al Sig. Sindaco
del Comune di Bagno a Ripoli

Il sottoscritto

nato a il e residente in

Via n.

in qualità di del defunto

CHIEDE

ai sensi degli artt. 67, 68 e seguenti del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria,
di essere autorizzato a porre sulla tomba del predetto inumato/tumulato nel
Cimitero di

consapevole che le dimensioni massime della tomba a terra sono di mt. 2,00 per
0,80,

copri-tomba di superficie complessiva non superiore ad un terzo della
superficie della fossa come di seguito descritta (dimensioni, materiale e forma)

una lapide (non più alta di mt. 1,00 e di superficie complessiva non superiore
ad 1/3 della tomba) come di seguito descritta (dimensioni, materiale e forma)

altro (una croce, un monumento, un ricordo, un simbolo) come di seguito
descritto (dimensioni, materiale e forma)

recinto (cordonato) intorno alla tomba (max mt. 2,00 x 0,80 – spessore
lastra max cm. 3,00 – altezza max cm. 25) del seguente materiale

.....(con superficie superiore tomba non coperta da alcuna struttura muraria - il recinto non deve appoggiare su fondazione di alcun tipo)

epigrafe con il seguente testo

Autorizza il Comune di Bagno a Ripoli al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale.

Li,

FIRMA

Allega fotocopia documento



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Provincia di Firenze

Visto il pagamento della somma di € _____ (ricevuta n. _____ del _____), si autorizza:

- la posa di quanto richiesto
- il testo dell'epigrafe sopra riportato

Li, _____

IL DIRIGENTE /RESPONSABILE

"Estratto del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria"

Art. 67 – Cippo, copritomba, lapidi.

1. Ogni fossa nelle aree comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo art. 68 ("Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni"), da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

2. In sostituzione del cippo, a richiesta dei privati e previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ad un terzo della superficie della fossa e/o di una lapide (non più alta di mt. 1,00) secondo le dimensioni, tipologie e caratteristiche indicate con specifico atto dell'Amministrazione di cui all'art. 68 ("Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni"). Può essere autorizzata la formazione di un piccolo recinto (cordonato) intorno alla tomba, purché le misure non superino i mt. 2,00 x 0,80, che lo spessore della lastra non superi i 3 cm. e che la superficie superiore della tomba non sia coperta da alcuna struttura muraria. Il recinto non dovrà appoggiare su fondazione di alcun tipo. All'interno del recinto non possono essere piantati alberi.

3. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del manufatto fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione o in caso di verificarsi danni (avvallamenti, rotture ecc.), il Comune provvede al ripristino della situazione di decoro e/o alla rimozione delle strutture, previa diffida ai componenti della famiglia del defunto da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

5. I materiali posti sulle sepolture, allo scadere della concessione, qualora vi sia disinteresse da parte degli aventi titolo, passano di proprietà del Comune.

Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture e con l'osservanza delle disposizioni contenute in apposito atto dell'Amministrazione Comunale che fissa i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve contenere il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Oltre alle generalità obbligatorie indicate nel paragrafo precedente, ogni frase deve essere autorizzata dal Sindaco o suo delegato, previo pagamento della relativa tariffa. Le epigrafi possono essere scritte in qualsiasi lingua.

5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è consentito altresì il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi avendo però cura che non superino le altezze stabilite nell'apposito atto di cui al comma 1. o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 72 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti; allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. I parenti del defunto dovranno mantenere in modo decoroso il perimetro soprastante la tomba, provvedendo al taglio dell'erba. In caso di inottemperanza provvederà il personale del Comune, addebitandone il costo agli interessati.

Art. 73 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Dirigente del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida da notificare ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 83 comma 5 ("Oggetti recuperati") in quanto applicabili.

Art. 74 - Verifica stato di conservazione e decoro delle sepolture

1. Con periodicità annuale ed, in particolare, nell'approssimarsi della commemorazione dei defunti, il Servizio Cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture. Provvederà pertanto all'apposizione di apposito avviso ed alla notifica di diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione di pericoli riscontrati: è a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di giorni 15, ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi trenta giorni costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza del sepolcro; nel caso di sepoltura in terra il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione (opportunamente rivalutata), qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione; la rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo di individuazione.